

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 8 Giugno 2011 N. 13**

Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa. pag. 2

LEGGE REGIONALE 13 Giugno 2011 N. 14

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. pag. 12

ORDINANZA DEL T.A.R. PER LA LIGURIA 17.02.2011 N. 85

Ordinanza emessa sul ricorso proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS ed altra c/Provincia di Genova ed altri. pag. 34

ORDINANZA DEL T.A.R. PER LA LIGURIA 17.02.2011 N. 99

Ordinanza emessa sul ricorso proposto da Parodi Paolo ed altri c/Comune di Pontinvrea ed altri. pag. 37

LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2011 N. 13**Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I**QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE****CAPO I****PRINCIPI GENERALI****Articolo 1
(Finalità della legge)**

1. La presente legge stabilisce la disciplina generale dell'attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, nonché condizione per la trasparenza dell'azione pubblica e per la partecipazione dei cittadini.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche tramite:
 - a) leggi regionali di semplificazione;
 - b) testi unici.
3. Al fine di migliorare la qualità della regolazione e favorire la comunicazione dell'attività programmatica e normativa della Regione i competenti uffici del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e della Giunta regionale operano in costante collaborazione.
4. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

**Articolo 2
(Principi generali)**

1. La Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) programmazione normativa;
 - b) chiarezza, organicità e semplicità delle norme;
 - c) snellezza delle procedure;
 - d) analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della regolazione;
 - e) contenimento degli oneri amministrativi;
 - f) manutenzione e riordino costanti della normativa;
 - g) proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE NORMATIVA

Articolo 3 (Agenda normativa)

1. La Giunta regionale approva l'Agenda normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa.
2. La Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione dell'Agenda normativa.
3. L'Agenda normativa ha durata annuale ed indica in particolare:
 - a) i provvedimenti normativi di riordino dell'ordinamento regionale;
 - b) i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi dell'organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria;
 - c) i testi unici;
 - d) le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta;
 - e) i disegni di legge di semplificazione;
 - f) i provvedimenti che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnati dall'analisi tecnico normativa (ATN), dall'analisi di impatto della regolazione (AIR) e i provvedimenti da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la previsione di clausole valutative.
4. L'Agenda normativa è presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che la approva con apposita risoluzione, la quale può contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.

Articolo 4 (Testi unici)

1. La Regione promuove la predisposizione di testi unici legislativi e regolamentari che racchiudono l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.
3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.
4. L'Agenda normativa di cui all'articolo 3 indica priorità e tempi con i quali la Giunta regionale provvede alla presentazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria dei testi unici.
5. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria può indicare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, all'interno dell'Agenda normativa i testi unici per i quali si adottano le procedure di cui all'articolo 47 dello Statuto, stabilendo i criteri e i principi ai quali attenersi per la redazione.
6. La redazione dei testi unici avviene con il supporto del Gruppo tecnico di coordinamento Giunta - Consiglio per il processo di semplificazione di cui all'articolo 7, integrato da funzionari delle strutture di volta in volta interessate, in relazione alla materia oggetto del testo unico.

Articolo 5
(Legge regionale di semplificazione)

1. La Giunta regionale presenta periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge di semplificazione, indicati nell'Agenda normativa, con i quali provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia.
2. La Giunta regionale con il supporto del Gruppo tecnico di cui all'articolo 7 presenta periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge volti ad operare la delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta e alla semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo.

Articolo 6
(Manutenzione della normativa)

1. La Regione promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale per quanto attiene a:
 - a) correzione di errori materiali o imprecisioni;
 - b) adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
 - c) inserimento di contenuti divenuti obbligatori per adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali;
 - d) adeguamento a sentenze;
 - e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali.
2. La Giunta regionale con il supporto del Gruppo tecnico di cui all'articolo 7, con un'unica legge o un unico regolamento, dispone periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 ovvero disposizioni di proroga o sospensione.

Articolo 7
(Gruppo tecnico di coordinamento)

1. Al fine di garantire la costante collaborazione tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, è istituito un Gruppo tecnico di coordinamento Giunta – Consiglio per il processo di semplificazione composto in modo paritetico da dirigenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, in numero complessivamente non superiore a quattro individuati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza.
2. In relazione alla materia oggetto di attività il Gruppo tecnico può avvalersi dell'ausilio di altri funzionari.
3. Il Gruppo tecnico di cui al comma 1 sviluppa linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'ATN, dell'AIR, della VIR e delle clausole valutative.

Articolo 8
(Comunicazione degli atti normativi)

1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di rafforzare l'impegno di tutti all'applicazione e al rispetto delle normative regionali, garantisce la più ampia conoscenza:
 - a) dei propri atti di programmazione normativa;
 - b) dei progetti di legge e di regolamento, nonché della documentazione a corredo, attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile.

CAPO III

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

Articolo 9 (Strumenti)

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione, la Regione si avvale, in particolare, dei seguenti strumenti:
 - a) analisi tecnico normativa;
 - b) analisi di impatto della regolazione;
 - c) verifica di impatto della regolazione;
 - d) clausole valutative;
 - e) drafting normativo.

Articolo 10 (Analisi tecnico normativa)

1. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; verifica, altresì, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

Articolo 11 (Analisi di impatto della regolazione)

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
2. L'AIR viene effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo ivi compresa quella del mancato intervento.
3. L'Agenda normativa di cui all'articolo 3 indica le norme sottoposte all'AIR.
4. L'analisi di fattibilità è volta ad accertare l'idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse, nonché a favorire il perseguimento del principio dell'impatto normativo a costo zero per le imprese.

Articolo 12 (Verifica di impatto della regolazione)

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. A tal fine sono utilizzati anche i dati sull'attuazione della legislazione comunicati periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria dal Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).
2. La VIR può avvenire anche mediante l'inserimento di clausole valutative all'interno dei disegni di legge e con la metodologia della misurazione degli oneri amministrativi.
3. Gli esiti della VIR sono trasmessi alla Commissione consiliare competente per materia che li esamina e riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni.

Articolo 13
(Clausole valutative)

1. Le clausole valutative sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie.

Articolo 14
(Pubblicizzazione della verifica degli effetti degli atti normativi)

1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15
(Finalità)

1. Il presente Titolo indica le modalità operative e gli strumenti adottati dalla Regione al fine di:
 - a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
 - b) ridurre i tempi burocratici;
 - c) garantire l'omogeneità sul territorio regionale nella conduzione delle procedure e dei procedimenti amministrativi sia nelle modalità di accesso, sia nell'iter istruttorio;
 - d) facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese favorendo la modalità dell'interlocutore unico;
 - e) estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese;
 - f) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche.

Articolo 16
(Programmazione delle strategie di semplificazione)

1. La Giunta regionale approva il programma annuale delle strategie di semplificazione con il quale sono definite:
 - a) le linee fondamentali di azione;
 - b) gli interventi qualificanti;
 - c) le priorità di applicazione della misurazione degli oneri amministrativi;
 - d) il cronoprogramma annuale di attuazione;
 - e) gli indicatori di risultato;
 - f) l'analisi dei punti di forza e di debolezza.
2. La Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione del programma.

3. Il programma è coordinato con le previsioni dell'Agenda normativa di cui all'articolo 3 ed è presentato dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che lo approva con apposita risoluzione, la quale può contenere modifiche e integrazioni e impartire indirizzi e direttive.

Articolo 17

(Coordinamento regionale per la semplificazione amministrativa)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione:
 - a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle procedure e dei procedimenti amministrativi;
 - b) promuove iniziative ed interventi volti a definire pratiche operative e soluzioni organizzative che consentano ai cittadini ed alle imprese modalità di accesso omogenee su tutto il territorio regionale mediante l'adozione di modulistiche uniformi in ambito regionale;
 - c) cura la rilevazione ed il confronto delle procedure amministrative diffuse sul territorio, anche mediante la costituzione di una banca dati regionale dei regolamenti e dei procedimenti degli enti locali liguri.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale procede mediante intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e mediante la costituzione di tavoli tecnici che prevedano anche la partecipazione delle associazioni di categoria delle parti sociali di volta in volta interessate.
3. Il programma di cui all'articolo 16 definisce le modalità attuative, le priorità ed i tempi di quanto previsto dai commi 1 e 2.

Articolo 18

(Criteri per le attività di vigilanza e controllo in ambito regionale)

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e di spinta al cambiamento delle attività di vigilanza e controllo, la Regione adotta e sviluppa direttive ed iniziative volte a:
 - a) definire programmazioni pluriennali dei controlli che tengano conto dei fattori di rischio, delle inadempienze già sanzionate e del numero di eventi avversi verificatisi;
 - b) coinvolgere le associazioni di categoria in progetti che favoriscano sistemi di autovalutazione, autocontrollo e autocorrezione da parte dei destinatari;
 - c) favorire l'esclusione dal campo dei controlli o la semplificazione delle relative procedure per le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale certificati;
 - d) coordinare, per quanto di competenza, e, comunque, favorire, anche mediante la costituzione di tavoli tecnici, l'interpretazione uniforme delle normative sanzionatorie da parte di tutti i soggetti con funzioni di controllo che operano sul territorio.

CAPO II

STRUMENTI TELEMATICI A SUPPORTO DELLA SEMPLIFICAZIONE

Articolo 19

(Obiettivi e strumenti d'intervento)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo hanno come destinatari:
 - a) la Regione;
 - b) gli enti locali singoli o associati;
 - c) gli enti di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) gli enti e organismi indipendenti o strumentali delle amministrazioni locali, gli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dalla Regione o dalle amministrazioni locali.

2. Per perseguire gli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e, in particolare, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni, si avvale degli strumenti della Società dell'Informazione. In particolare adotta regole, procedure e tecnologie atte a:
 - a) rendere la telematica strumento primario per la comunicazione e l'interazione tra i soggetti pubblici e privati;
 - b) digitalizzare i processi amministrativi e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese;
 - c) implementare tecnologie, strumenti e servizi telematici omogenei sul territorio regionale.
3. Le azioni regionali nei confronti degli enti locali sono adottate previa concertazione con le associazioni di rappresentanza degli stessi ed acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali.
4. Per l'attuazione delle politiche di semplificazione di cui al presente Capo la Regione si avvale del "Centro regionale di competenza per l'e-Government e la società dell'informazione" (CRC Liguria) e del "Centro Servizi Territoriali" (CST Liguria) di cui all'articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e di Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A., società regionale informatica in house, di cui agli articoli 10 e 11 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20 (Comunicazione telematica)

1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le amministrazioni locali liguri ed interviene per consentire a cittadini, professionisti ed imprese, con modalità omogenee sul territorio regionale, di presentare istanze telematiche.
2. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la validità legale delle comunicazioni telematiche, istituisce il servizio di conservazione archivistica denominato Polo Archivistico della Regione Liguria (PAR Liguria), dedicato alla conservazione di medio e lungo periodo dei documenti digitali prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 1.

Articolo 21 (Identità e domicilio digitale)

1. La Regione promuove e sostiene, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e delle proprie capacità d'investimento, l'adozione di strumenti sicuri per l'autenticazione informatica dei cittadini di cui all'articolo 64, comma 2, del d.lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Regione promuove l'interoperatività dei sistemi di autenticazione informatica di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale con l'obiettivo di consentirne il riconoscimento nell'ambito dei vari servizi telematici erogati anche da altre amministrazioni ed enti.
3. La Regione promuove l'utilizzo di strumenti atti ad istituire il domicilio digitale da parte di cittadini e imprese, quali la Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità e le regole tecniche definite nel Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 22 (Interoperabilità e cooperazione applicativa)

1. Per supportare la messa in rete delle amministrazioni liguri e la cooperazione applicativa nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) la Regione, di concerto con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le altre amministrazioni interessate, promuove:
 - a) azioni di coordinamento volte a definire soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano l'utilizzo di un'interfaccia amministrativa unificata;
 - b) azioni di coordinamento finalizzate alla stipula di accordi di servizio per l'accesso e l'intercambio di dati attraverso il sistema regionale di cooperazione applicativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula con le amministrazioni dello Stato accordi di servizio per poter agire in qualità di "intermediario strutturale" a beneficio delle amministrazioni liguri, attraverso il Nodo Regionale di Cooperazione Applicativa.

Articolo 23 **(Accesso ai documenti amministrativi)**

1. Nel rispetto dell'autonomia di ciascuna amministrazione e in ottemperanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione promuove la trasparenza dell'azione amministrativa favorendo l'accesso ai documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, e la cooperazione fra i sistemi informativi.

Articolo 24 **(Partecipazione telematica al procedimento amministrativo)**

1. La comunicazione interna tra le strutture della Regione è effettuata tramite strumenti telematici. La compartecipazione di più strutture all'istruttoria di uno stesso procedimento che lo richieda avviene attraverso le tecnologie della collaborazione e cooperazione informatica.
2. Ai fini della validità formale di una comunicazione interna, la posta elettronica della Regione garantisce nei confronti dell'amministrazione regionale l'identità del mittente e il momento temporale di avvio. Salvo i casi in cui è comunque obbligatoria l'apposizione della firma originale dello scrivente, l'invio della comunicazione interna avviene tramite il sistema informatico documentale di supporto alla gestione amministrativa nel quale sono depositati i documenti che fanno parte dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti.
3. I documenti interni che richiedono obbligatoriamente l'apposizione della firma originale dello scrivente devono essere corredati di firma digitale o di altra marcatura equivalente, ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a tutti gli enti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c). A tale fine gli enti adottano tutti i provvedimenti organizzativi necessari.
5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, per le parti di rispettiva competenza, definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. La Giunta regionale, in particolare, disciplina con appositi regolamenti:
 - a) la gestione in forma digitale delle conferenze dei servizi di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - b) le modalità affinché le comunicazioni e la cooperazione amministrativa fra la Regione e gli enti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), e le società partecipate o controllate dalla Regione avvengano di norma tramite lo scambio di documenti digitali e di cooperazione informatica.

Articolo 25 **(Fatturazione e pagamenti elettronici)**

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), e le società partecipate o controllate dalla Regione, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata in forma elettronica.
2. I pagamenti a carico della Regione si effettuano con procedure informatiche. La Regione consente il pagamento dei diritti a carico della sua utenza attraverso l'utilizzo delle procedure informatiche.
3. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite:
 - a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
 - b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;

- c) il termine a decorrere dal quale la Regione e gli enti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento sino all'invio in forma elettronica;
 - d) le applicazioni informatiche da utilizzare per i pagamenti attivi e passivi;
 - e) gli eventuali casi di deroga alla disciplina del presente articolo.
4. Per la parte di competenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, l'Ufficio di Presidenza provvede con apposito regolamento a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 26
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area XVIII "Gestionale" - alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:
 - 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico";
 - 18.204 "Spesa per il sistema informativo regionale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 27
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'Agenda normativa di cui all'articolo 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 8 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 08 GIUGNO 2011 N. 13

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 26 in data 21 aprile 2011;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 aprile 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 142;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 28 aprile 2011;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 23 maggio 2011;*
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 25 maggio 2011;*
- f) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 1° giugno 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 giugno 2011.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 12

- La legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 è pubblicata nel B.U. 2 febbraio 2011, n. 2;*

Nota all'articolo 19

- La legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19;*
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è pubblicata nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.*

Nota all'articolo 23

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è pubblicato nel B.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;*

Nota all'articolo 24

- La legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 è pubblicata nel B.U. 25 novembre 2009, n. 22.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione.

LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2011 N. 14

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport)

1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge detta disposizioni di modifica della legislazione regionale in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità, il corretto ed uniforme funzionamento del mercato ed eliminare limitazioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003, N. 3 (RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARTIGIANATO)

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 8 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)

1. Sono costituite la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato con funzioni anche di controllo sul rispetto della disciplina relativa all'accesso e all'esercizio delle attività artigianali.”.

Articolo 3
(Integrazione all'articolo 9 della l.r. 3/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/2003 è inserito il seguente:
"1bis. Nel caso in cui la Commissione provinciale per l'artigianato debba adottare provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui al comma 1, lettera a), che operino nel medesimo settore di attività delle imprese interessate dalla decisione sono tenuti ad astenersi dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche."

Articolo 4
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 3/2003)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2003 le parole: "ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo" sono soppresse.

Articolo 5
(Modifica all'articolo 17 della l.r. 3/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
"3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che opera nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società."

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 18 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18
(Iscrizione all'Albo)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 17, l'impresa artigiana comunica la sussistenza dei requisiti di legge mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, presentata in via telematica. L'Ufficio del Registro delle imprese trasmette alla Commissione provinciale per l'artigianato competente la comunicazione concernente l'iscrizione all'Albo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'Albo con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di cancellazione e di variazione.
3. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La Commissione provinciale può provvedere, altresì, all'iscrizione d'ufficio nell'Albo, previa audizione dei soggetti interessati, i quali possono farsi assistere o rappresentare, tramite delega, dalle associazioni di categoria o da persona di propria fiducia."

Articolo 7
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 3/2003)

1. Alla rubrica dell'articolo 19 della l.r. 3/2003, la parola: "Denunce" è sostituita dalla seguente: "Comunicazioni".
2. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 3/2003, la parola: "denunciare" è sostituita dalla seguente: "comunicare".

Articolo 8
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 3/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/2003, la parola: "denunce" è sostituita dalla seguente: "comunicazioni".

Articolo 9
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 3/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 3/2003 le parole: "le deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti".

Articolo 10
(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 23 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;
 - b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
 - c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell'attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;
 - d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.
4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni."

Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 24 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24
(Attività di estetista)

1. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 9 e 10 del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni dalla l. 40/2007 e del regolamento comunale di cui all'articolo 27.
2. Sono assoggettati alle norme del presente Capo le prestazioni ed i trattamenti di cui all'articolo 1 della l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.“.

Articolo 12
(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 25 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25
(Esercizio dell'attività di estetista)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare, da parte dell'interessato che sia in possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
2. La sospensione e la cessazione dell'attività di estetista, il trasferimento della sede ed il subingresso nell'attività sono soggetti a comunicazione secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di cui all'articolo 27.“.

Articolo 13
(Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 26 della l.r. 3/2003 è abrogato.

Articolo 14
(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 27 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27
(Regolamento comunale)

1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:
 - a) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali, dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

- b) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;
- c) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura, nonché l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
- d) le procedure da rispettare in caso di sospensione o cessazione dell'attività, trasferimento di sede o subingresso nell'attività per cessione dell'azienda o per causa di morte;
- e) i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività emanati ai sensi dell'articolo 32.”.

Articolo 15
(Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 28 della l.r. 3/2003 è abrogato.

Articolo 16
(Modifica all'articolo 29 della l.r. 3/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 3/2003 le parole: “33, comma 2,” sono sostituite dalla seguente: “32”.

Articolo 17
(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 31 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:

“Articolo 31
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla sopracitata legge.
2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della presente legge, per la mancata osservanza delle norme di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), nonché per la mancata affissione dell'avviso di cui all'articolo 29, comma 3;
 - b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune ai sensi dell'articolo 29.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai Comuni che vi provvedono ai sensi della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 18
(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 3/2003)

1. L'articolo 32 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:

“Articolo 32
(Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)

1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attività di estetista ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Qualora l'attività di estetista sia svolta in assenza dei requisiti professionali o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività ovvero sia svolta in contrasto con la normativa vigente, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione provinciale per l'artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per l'artigianato.”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009, N. 23 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 174)

Articolo 19 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23/2009 è sostituito dal seguente:
“1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, così come definita dall'articolo 2, comma 1, della l. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge medesima ed è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 20 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 23/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 23/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Nel locale destinato all'attività l'esercente è tenuto a esporre copia della segnalazione certificata di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell'esercente ovvero nei luoghi di cui all'articolo 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività.”.

Articolo 21 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 23/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 23/2009 le parole: “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”.

Articolo 22
(Integrazione dell'articolo 9 della l.r. 23/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2009 è inserito il seguente:
"1 bis. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della presente legge e per la mancata osservanza delle norme di cui all'articolo 8, comma 1, lettere f) e g);
 - b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie."

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)

Articolo 23
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: "in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato, ai sensi dell'articolo 10, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: "ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)" sono soppresse.
3. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: "iscritta nell'apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto dall'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "registrata nella Banca dati di cui all'articolo 9".

Articolo 24
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 37/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
"3. La denominazione di "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività al Comune ai sensi della presente legge."
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 37/2007 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La denominazione di "pescaturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, è riservata esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni."

Articolo 25
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 37/2007 le parole: "il regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni".

2. Al comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 37/2007 le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalle disposizioni".

Articolo 26
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 37/2007 le parole: "iscrizione all'elenco" sono sostituite dalle seguenti: "registrazione alla Banca dati".
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 37/2007 le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalle disposizioni".
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 37/2007 dopo la parola: "fabbricati" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2, lettera b)".

Articolo 27
(Modifica all'articolo 7 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 37/2007 le parole: "previste dal regolamento" sono soppresse.

Articolo 28
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 37/2007 le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalle disposizioni".

Articolo 29
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2007)

1. Nella rubrica dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 le parole: "elenchi regionali" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati regionale".
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Regione istituisce la Banca dati regionale degli operatori agrituristici, distinta per sezioni provinciali."
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
"3. Per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1, gli operatori che intendono esercitare un'attività agrituristica tra quelle individuate dall'articolo 2 comunicano i dati aziendali alla Regione che effettua una valutazione preliminare per l'identificazione dei limiti e delle tipologie di attività agrituristiche esercitabili, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 e dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale."
5. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui al comma 1."
6. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 le parole: "l'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1".
7. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
"6. La cancellazione dalla Banca dati è effettuata:
a) nei casi di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
b) nei casi di revoca dell'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 15;
c) qualora l'operatore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi alla registrazione, fatto salvo il caso in cui abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività agrituristica."
8. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 le parole: "L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata," sono sostituite dalle seguenti: "La registrazione nella Banca dati è negata o cancellata,".

9. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è abrogata.
10. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:
"7 bis. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio è ubicata l'attività agrituristica, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dalla Banca dati di cui al comma 1."

Articolo 30
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 37/2007)

1. L'articolo 10 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10
(Esercizio delle attività agrituristiche)

1. L'esercizio delle attività agrituristiche è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, al Comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività agrituristica da parte di coloro che risultano registrati nella Banca dati di cui all'articolo 9.
2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.
3. Il Comune, decorso il termine prescritto per il potere di controllo, trasmette in copia alla Regione la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1.
4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di registrazione nella Banca dati di cui all'articolo 9.
5. Il titolare conferma, nella comunicazione di cui al comma 4, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.
6. E' possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi indicati nella segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7."

Articolo 31
(Modifiche al Titolo III e all'articolo 11 della l.r. 37/2007)

1. Nel Titolo III della l.r. 37/2007 le parole: "pescaturismo e" sono soppresse.
2. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "di pescaturismo e" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "di pescaturismo e" sono soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalle disposizioni".
5. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
"4. L'esercizio dell'attività ittituristica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui l'imprenditore ittico intende svolgere l'attività. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività."
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. E' istituita la Banca dati regionale dell'ittiturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione del Comune per i soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4.
4 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 4 bis."
7. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "pescaturismo e" sono soppresse.
8. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "Con il regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Con le disposizioni".
9. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "e degli elenchi regionali nonché" e le parole: "Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni." sono soppresse.
10. Il comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 è abrogato.

Articolo 32
(Inserimento dell'articolo 11bis nella l.r. 37/2007)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis
(Attività di pescaturismo)

1. E' istituita la Banca dati regionale del pescaturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione della Capitaneria di Porto per le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.”.

Articolo 33
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 37/2007)

1. L'articolo 12 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12
(Disposizioni per le attività di agriturismo e ittiturismo)

1. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività agrituristiche:
 - a) le modalità per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento della Banca dati di cui all'articolo 9;
 - b) le modalità per le verifiche dei requisiti e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui all'articolo 9;
 - c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti massimi di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell'articolo 4;
 - d) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'articolo 4, comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
 - e) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività agrituristica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;
 - f) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10;
 - g) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
 - h) i periodi e le modalità di apertura dell'attività agrituristica;
 - i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività ittituristiche:
 - a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per l'espletamento delle attività di ittiturismo;
 - b) le modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;
 - c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
 - d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;
 - e) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
 - f) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
 - g) le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
 - h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di ittiturismo;
 - i) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di ittiturismo;
 - l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.”.

Articolo 34
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 37/2007)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 37/2007 sono sostituite dalle seguenti:
 - “a) osservare le disposizioni, le prescrizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti;
 - b) esporre al pubblico copia della segnalazione certificata di inizio attività corredata della relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 37/2007 le parole: “nell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “nella segnalazione certificata di inizio attività”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 37/2007 le parole: “del rilascio dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività,”.
4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 37/2007 le parole: “dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “dalle disposizioni di cui all'articolo 12”.
5. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 37/2007 le parole: “dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “dalle disposizioni”.

Articolo 35
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2007)

1. Nella rubrica dell'articolo 15 della l.r. 37/2007 le parole: “dell'autorizzazione” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
 - “2. L'esercizio dell'attività agrituristica è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:
 - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10;
 - b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dalla Banca dati regionale;
 - c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:
 - “2 bis. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:
 - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 11;
 - b) abbia perduto i requisiti di legge;
 - c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
 - “3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione al fine dell'aggiornamento della Banca dati regionale di cui all'articolo 9 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.”.

Articolo 36
(Modifica all'articolo 16 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 37/2007 le parole: “con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate” sono soppresse.

Articolo 37
(Modifica all'articolo 21 della l.r. 37/2007)

1. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 37/2007 è abrogato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 38

(Semplificazione amministrativa in agricoltura)

1. Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti, non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di competenza dell'amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo II della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal relativo regolamento di attuazione.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell'istanza da parte del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)

Articolo 39

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: "competente e, per le guide turistiche e per le guide ambientali ed escursionistiche, valido nell'ambito territoriale della medesima Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: "acquisire l'idoneità" sono sostituite dalle seguenti: "esercitare l'attività".
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: "presso la propria Provincia" e le parole: "Tale ultima possibilità è esercitabile anche dagli accompagnatori turistici." sono soppresse.
5. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Per l'esercizio dell'attività gli idonei devono inviare alla Provincia in cui intendono esercitare la professione una comunicazione di inizio attività."
6. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.
7. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.

8. Al comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: "del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) e, per gli accompagnatori turistici, ai sensi dell'articolo 6 commi 4 e 5 del decreto legislativo 391/1991" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)".

Articolo 40
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 44/1999)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 44/1999 è abrogata.

Articolo 41
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999 le parole: "d.P.R. 13 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "d.lgs. 206/2007".

Articolo 42
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 44/1999)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999 è abrogata.

Articolo 43
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 44/1999 le parole: "entro il 30 settembre di ogni biennio" sono sostituite dalle seguenti: "con cadenza annuale".
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 44/1999 è abrogato.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI)

Articolo 44
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 2/2008)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: "ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva".
2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio" sono soppresse.

Articolo 45
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 2/2008)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: "nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva".

Articolo 46
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 2/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dell'abitazione di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'unità abitativa ove dimorano stabilmente nei periodi di apertura della struttura".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
 - "1bis. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.
 - 1ter. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dallo specifico regolamento."

Articolo 47
(Modifica all'articolo 24 della l.r. 2/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "a cinque mesi consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici mesi consecutivi".

Articolo 48
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 2/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "a cinque mesi consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici mesi consecutivi".
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
 - "2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, comma 7, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere l'assoggettabilità alla classificazione di cui all'articolo 48, comma 3."

Articolo 49
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 2/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
 - "3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b)."

Articolo 50
(Modifica all'articolo 49 della l.r. 2/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "l'avvio".

Articolo 51
(Modifiche all'articolo 51 della l.r. 2/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "attività".
2. Al comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio" sono soppresse.

Articolo 52
(Sostituzione dell'all'articolo 56 della l.r. 2/2008)

1. L'articolo 56 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 56
(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 25, si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicata la struttura.
2. Oltre all'attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
 - a) per le strutture ricettive:
 - 1) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - 2) dell'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla l. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione delle ditte individuali per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività e di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario;
 - 3) del nulla osta igienico-sanitario e delle certificazioni relative all'impiantistica e in materia di sicurezza;
 - 4) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all'articolo 42;
 - b) per le strutture balneari:
 - 1) dei requisiti di cui alla lettera a);
 - 2) della concessione demaniale marittima.
3. Nei casi di voltura del titolare dell'attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicato l'esercizio.
4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.
5. La segnalazione certificata di inizio attività abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la segnalazione consente altresì le attività di spaccio commerciale e di rimessaggio di cui all'articolo 12, comma 2.
6. La segnalazione certificata di inizio attività abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La locazione, anche saltuaria od occasionale, di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatariе, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, al Comune e alla Provincia ove sono ubicati gli appartamenti.”.

Articolo 53
(Modifiche all'articolo 57 della l.r. 2/2008)

1. Nella rubrica dell'articolo 57 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività".
2. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "sospende l'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti di sospensione dell'attività".
3. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio" sono soppresse.

Articolo 54
(Modifiche all'articolo 58 della l.r. 2/2008)

1. Nella rubrica dell'articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "Revoca della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "Revoca dell'attività".
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura di cui alla presente legge qualora:" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'attività di una struttura di cui alla presente legge è revocato dal Comune qualora:".
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "attività".
4. Al comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività" sono soppresse.

Articolo 55
(Modifica all'articolo 59 della l.r. 2/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "il Comune adotta i provvedimenti definitivi di cessazione dell'attività".

Articolo 56
(Modifica all'articolo 62 della l.r. 2/2008)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e" sono soppresse.

Articolo 57
(Modifiche all'articolo 63 della l.r. 2/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "sprovvisto della relativa autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività".
2. Il comma 6 dell'articolo 63 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"6. Sono obbligati al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'articolo 71, comma 1, che non abbiano posto in essere gli adempimenti volti ad intimare ai clienti l'adeguamento o la sostituzione dei caravan e degli eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 63 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“6 bis. Sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, i clienti di una struttura ricettiva all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'articolo 71, comma 1, che, nonostante l'intimazione del titolare di cui al comma 6, non adeguino o non sostituiscano caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo, installati in piazzole occupate in modo stanziale, aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.”.

Articolo 58
(Modifica all'articolo 64 della l.r. 2/2008)

1. Il comma 4 dell'articolo 64 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.200,00 qualora non dimori stabilmente nell'unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1 ter.”.

Articolo 59
(Modifica all'articolo 66 della l.r. 2/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “sprovvisto della relativa autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività”.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1997, N. 28 (ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)

Articolo 60
(Modifica all'articolo 14 della l.r. 28/1997)

1. Al comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "se residenti in Liguria ovvero" sono soppresse.

Articolo 61
(Modifica all'articolo 16 della l.r. 28/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1998, N.12 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)

Articolo 62
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 12/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "per i tecnici residenti nel proprio territorio" sono soppresse.

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 63
(Norme finali e transitorie)**

1. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell'agriturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall'articolo 33 della presente legge.
2. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell'ittiturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall'articolo 33 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai procedimenti in corso relativi alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le norme vigenti alla data del loro avvio.
5. Gli operatori iscritti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9 della l.r. 37/2007 sono registrati d'ufficio nella Banca dati regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9 della l.r. 37/2007 come modificato dall'articolo 29 della presente legge.
6. Restano valide le autorizzazioni comunali di cui all'articolo 10 della l.r. 37/2007 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 13 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2011 N. 14

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 171 del 30 dicembre 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 gennaio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 522, successivamente è stato riassunto dalla Giunta regionale in data 20 settembre 2010 acquisendo il nuovo numero d'ordine n. 73;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 20 settembre 2010;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa a maggioranza favorevolmente sul testo riformulato nella seduta del 16 maggio 2011;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 1° giugno 2011;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 giugno 2011.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Con il DDL 73/522/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno" approvato dalla Giunta regionale in data 30/12/2009 e successivi emendamenti approvati dalla Giunta successivamente in data 11/02/2011 la Regione Liguria ha predisposto norme di adeguamento alla Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi) in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport.

Tale direttiva ha l'obiettivo di favorire la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libertà della prestazione dei servizi all'interno degli Stati membri della comunità in modo tale da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggior competitività ed equilibrio rimuovendo l'elevato numero di ostacoli che impediscono ai prestatori di servizi (in particolare piccole e medie imprese) di estendere il loro ambito di attività oltre i confini nazionali.

Successivamente lo Stato ha emanato il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che dispone l'adeguamento alla Direttiva Servizi per i procedimenti di competenza statale.

Tale decreto costituisce anche intervento normativo statale di natura sostitutiva ai sensi dell'articolo 117, 5° comma della Costituzione e degli articoli 16, 3° comma, e 11, 8° comma, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 per i procedimenti di competenza della Regione al fine di evitare di incorrere in una procedura di infrazione in qualità di Stato membro. Le norme statali sono in ogni caso "cedevoli" ovvero si applicano fino all'entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della Direttiva (articolo 84 del D.lgs. 59/2010).

Con D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il Governo ha varato la "manovra finanziaria" ed in sede di conversione, ha introdotto nel nostro ordinamento al posto della DIA l'istituto della SCIA mediante sostituzione dell'articolo 19 della legge 241/1990 disponendo altresì la sostituzione automatica di tutte le disposizioni statali e regionali contenenti la DIA con la SCIA.

La nuova disciplina porterà ad una significativa accelerazione dei tempi per avviare l'attività di un'impresa.

Oggi si sostituisce l'istituto del procedimento caratterizzato con una semplice comunicazione:

- *Artigianato - modifiche seguendo l'iscrizione all'Albo delle Imprese;*
- *modifiche alla disciplina dell'attività di estetista;*
- *modifiche alla l.r. 23/2009 – attività di acconciatore;*

- *Commercio - modifiche alla l.r. 1/2009;*
- *modifiche alla l.r. 23/2009;*

- *Agricoltura e turismo - modifiche alla l.r. 44/99 – professione turistica, agriturismo – pesca trismo – ittiturismo – introdotta semplificazione l.r. 37/2007 – incidono sul periodo autorizzativo.*

Interventi anche sulla gestione del bed&breakfast:

- *Requisiti sulla qualificazione di ordine tecnico dell'agenzia;*

Conseguentemente si è reso necessario integrare la precedente istruttoria da parte delle strutture competenti per materia, volta alla predisposizione di specifici emendamenti al disegno di legge.

Il testo del disegno di legge, composto da 63 articoli, è stato esaminato in sede di IV Commissione consiliare competente per l'esame in sede referente ed è stato illustrato dagli Assessori competenti a cui hanno fatto seguito le audizioni dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento.

In tali occasioni il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa.

La Commissione ha provveduto in data 24 marzo 2011 all'approvazione del disegno di legge a maggioranza dei componenti.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Rixi E.)

Con la presente intendo esprimere serie preoccupazioni circa il recepimento della direttiva europea in questione per la nostra Liguria. Penso sia nostro dovere di eletti nelle istituzioni liguri difendere a ogni costo le nostre imprese e i nostri servizi, specie se in un momento di crisi economica globale.

Mi riservo di formulare le mie osservazioni e le mie proposte in occasione della trattazione in assemblea del provvedimento in questione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 è pubblicata nella G.U.C.E. L 376/36 DEL 27 dicembre 2006;*
- *Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è pubblicato nella G.U. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 è pubblicata nella B.U. 15 gennaio 2003, n. 1.*

Note all'articolo 6

- *Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 è pubblicato nella G.U. 1 febbraio 2007, n. 26;*
- *La legge 2 aprile 2007, n. 40 è pubblicata nella G.U. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.;*

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.*

Note all'articolo 10

- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50;*
- *La legge 5 febbraio 1992, n. 122 è pubblicata nella G.U. 19 febbraio 1992, n. 41.*

Nota all'articolo 11

- *La legge 4 gennaio 1990, n. 1 è pubblicata nella G.U. 5 gennaio 1990, n. 4.*

Note all'articolo 19

- *La legge regionale 5 giugno 2009, n. 23 è pubblicata nel B.U. 17 giugno 2009, n. 10;*
- *La legge 17 agosto 2005, n. 174 è pubblicata nella G.U. 2 settembre 2005, n. 204.*

Nota all'articolo 23

- *La legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 è pubblicata nel B.U. 28 novembre 2007, n. 19.*

Note all'articolo 24

- *Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è pubblicato nella G.U. 24 giugno 2004, n. 146;*
- *La legge 7 marzo 2003, n. 38 è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2003, n. 61.*

Note all'articolo 29

- *La legge 20 febbraio 2006, n. 96 è pubblicato nella G.U. 16 marzo 2006, n. 63.*

Note all'articolo 38

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229, S.O.;*
- *Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;*
- *La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è pubblicato nella G.U. 22 aprile 2004, n. 94;*
- *La legge 7 marzo 2003, n. 38 è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2003, n. 61;*
- *La legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 è pubblicata nel B.U. 25 novembre 2009, n. 22.*

Note all'articolo 39

- *Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 è pubblicato nella G.U. 1 febbraio 2007, n. 26;*
- *La legge 2 aprile 2007, n. 40 è pubblicato nella G.U. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 è pubblicato nella G.U. 28 maggio 1994, n. 123, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 è pubblicato nella G.U. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.;*
- *La direttiva 2005/36/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 255/22 del 30 settembre 2005;*
- *La direttiva 2006/100/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 261 del 9 novembre 2007.*

Nota all'articolo 44

- *La legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1.*

Nota all'articolo 52

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;*
- *Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146.*

Nota all'articolo 60

- *La legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 agosto 1997, n. 13.*

Nota all'articolo 62

- *La legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998, n. 6.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Affari Giuridici Istituzionali.

ORDINANZA DEL T.A.R. PER LA LIGURIA 17.02.2011 N. 85

Ordinanza emessa sul ricorso proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS ed altra c/Provincia di Genova ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2011, proposto da:

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Associazione per il World Wide Fund for Nature Wwf Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio eletto presso Claudio Linzola in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

contro

Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Giovanetti, Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Roberto Giovanetti in Genova, P.le Mazzini 2;

nei confronti di

Atc Genova 1 Ponente, Atc Genova 2 Levante, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Sez. Prov.Le di Genova, Annu Migratoristi - Presidenza Regionale Liguria, Associazione Nazionale Libera Caccia, Arci Caccia Liguria - Fed.Ne Reg.le, Urca Liguria, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Bormioli, Elisabetta Sordini, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;

per l'annullamento

della determina dirigenziale n. 7254 prot. n. 0146864/2010 del 25 novembre 2010 avente ad oggetto "Autorizzazione per l'annata venatoria 2010/2011, al prelievo degli ungulati anche su terreno coperto di neve ex art. 47 co. 5 della legge reg. 29/94 e s.m.i.";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Genova e di Atc Genova 1 Ponente e di Atc Genova 2 Levante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori Guidi, per delega di Linzola, per l'associazione ricorrente, Scaglia, per la Provincia resistente, e Bormioli, (con il praticante Pansecchi), per le controinteressate;

Con ricorso notificato il 31 dicembre 2010 l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia e l'Associazione per World Wide Fund for Nature riconosciute ai sensi dell'art. 13 L. 349/86 impugnavano,

chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il competente dirigente della Provincia di Genova aveva autorizzato per la restante annata venatoria 2010/2011 la caccia agli ungulati anche su terreno ricoperto da manto nevoso.

Le ricorrenti deducevano le seguenti censure:

1. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 47 legge reg. 29/94. Il provvedimento fa riferimento alla necessità di abbattere i capi previsti nella programmazione, senza specificare alcunché sul numero di quanti già abbattuti e su quanti conseguentemente ne residuano.
2. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e per difetto di motivazione. I contingentamenti annuali di animali da abbattere costituiscono il numero massimo prelevabile della selvaggina; la Provincia nulla ha specificato sul perché della fissazione del numero massimo e l'intenzione di contenere i danni all'agricoltura ed alle attività agro - silvo - pastorali, così come adombrato in motivazione, costituisce un sintomo di sviamento dell'intenzione di favorire gli interessi dei cacciatori.
3. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e per difetto di motivazione. Non si comprende il motivo reale per cui debba essere autorizzata la caccia sulla neve, quando il regime ordinario degli abbattimenti permette di raggiungere i numeri consentiti dalla legge.
4. Violazione dell'art. 21 lett. m) L. 157/92 e dell'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. 29/94. La legge statale indicata in rubrica vieta la caccia su terreni coperti dalla neve, fatta eccezione della zona faunistica delle Alpi, per le sue peculiarità e tradizione e altrettanto stabilisce l'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. 29/94 in un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 117 co. 2 della Costituzione. Diversa ed opposta interpretazione porterebbe fatalmente all'illegittimità costituzionale delle norme regionali, stanti le più recenti pronunce della Corte Costituzionale.

Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, previa eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale sulla legittimità dell'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. Liguria 29/94 in riferimento all'art. 117 co. 2 della Costituzione.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Genova e i due Ambiti Territoriali di Caccia Genova 1 e Genova 2, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto ed altrettanto hanno sostenuto una serie di associazioni di cacciatori intervenute ad opponendum.

Con ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2011, a seguito della discussione in camera di consiglio sulla domanda cautelare proposta, questo Tribunale sospendeva l'esecuzione della determina dirigenziale impugnata in vista del danno grave ed irreparabile riscontrato e disponeva l'adozione di separata ordinanza recante il rinvio parziale alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Nel merito il provvedimento impugnato appare esente dai vizi sostenuti con i primi tre motivi di ricorso.

La "determina" reca nelle premesse una serie di ragioni che hanno portato alla sua emanazione.

Da un lato si afferma con evidenza la complessità della popolazione di cinghiali, fatto questo del tutto notorio, e la corrispettiva necessità di limitare i danni per le attività agricole, mentre dall'altro, per quanto concerne i cervidi (nel territorio provinciale si tratta di daini e caprioli), si rinvia ai limiti già stabiliti nei piani numerici di abbattimento ed alle necessità da questi fissate.

Inoltre vengono richiamate le proposte degli ATC per operare nei terreni coperti di neve, così come autorizzato dall'art. 47 co. 5 legge reg. 29/94, proposte intervenute alla fine di novembre 2010 in una stagione che si era annunciata fredda e densa di precipitazioni, ciò inevitabilmente in un territorio come quello della provincia di Genova caratterizzato al 90% da rilievi montuosi.

Rimane allora il quarto motivo, riguardante il divieto di caccia su terreni innevati non facenti parte della cerchia alpina: sono sufficienti cognizioni geografiche elementari per escludere l'appartenenza dei rilievi della provincia di Genova alle Alpi - le quali iniziano in Liguria dal colle di Cadibona, all'incirca a metà del territorio provinciale di Savona - perciò la censura ha già di per sé rilievo ai fini della risoluzione della controversia.

La situazione legislativa è, per il Collegio, del tutto chiara.

La vigente legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157 pone all'art. 21 una serie di divieti di caccia in punto di luoghi e modalità e tra questi, alla lettera m), proibisce a chiunque di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate. Sulla portata generale del divieto non vi possono essere dubbi,

vista la chiarezza esemplare della norma e le disposizioni da emanare da parte delle Regioni interessate non possono che riguardare le singole discipline delle modalità di caccia nella zona alpina: se si vieta a chiunque di cacciare su terreni innevati senz'altra specificazione, con l'eccezione di una area peculiare del territorio nazionale secondo le disposizioni regionali, è evidente che queste ultime devono concernere necessariamente tempi e criteri relativi a questa area e non possono riguardare deroghe a fronte di un principio indicato dalla legge nazionale in maniera tanto recisa.

Altrettanto chiaro è il dettato dell'art. 47 co. 4 legge reg. Liguria 1 luglio 1994 n. 29, il quale riproduce in buona sostanza il suindicato divieto della legge nazionale, tra l'altro senza specificare l'eccezione della zona alpina e quindi introducendo una previsione di maggior rigore; ma il seguente comma 5, inserito dall'art. 10 legge reg. Liguria 3 settembre 2001 n. 28, recita letteralmente "Le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4".

L'art. 47 comma 5 legge reg. n. 29/94 nella versione introdotta dall'art. 10 legge reg. 3 settembre 2001 n. 28 introduce quindi una deroga rispetto ai generali divieti nazionali, dato che essa vale palesemente per tutto il territorio regionale - le province - e sul cui significato letterale non possono esservi dubbi alla stregua degli usuali canoni interpretativi delle norme di legge.

I generali divieti nazionali fissati dalla legge statale n. 157/92 ed in questo caso dall'art. 21 di detta legge sono stati configurati da un ormai pacifica giurisprudenza costituzionale come fonti di standards minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica e come limiti assoluti all'esercizio della cacciagione, la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale ex art. 117 co. 2 lett. s) della Costituzione (da ultime Corte Cost. 29 maggio 2009 n. 165; 22 dicembre 2006 n. 441; 27 luglio 2006 n. 313).

Deve quindi essere riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 co. 5 della legge reg. Liguria 1 luglio 1994 n. 29 nella versione introdotta dall'art. 10 legge reg. 3 settembre 2001 n. 28 in riferimento all'art. 117 co. 2 lett. s) della Costituzione e quanto alla sua rilevanza, si è visto che il provvedimento del dirigente della Provincia di Genova costituisce corretta applicazione della norma in questione e che perciò il ricorso non può essere definito, se non alla luce della risoluzione della questione stessa.

Deve perciò disporsi la sospensione del giudizio e la dimensione della questione all'esame della Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge 11.3.53 n. 87.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Sezione Seconda), riservata ogni ulteriore pronuncia, visto l'art. 23 della legge 11.3.53 n. 87, dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, perché si pronunci sulla questione di legittimità come sopra formulata e ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17.02.2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

ORDINANZA DEL T.A.R. PER LA LIGURIA 17.02.2011 N. 99

Ordinanza emessa sul ricorso proposto da Parodi Paolo ed altri c/Comune di Pontinvrea ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Parodi Paolo, Guazzetti Evelina, Griggi Maurizio, Roda' Antonio, Gaeta Calogero, Broadbridge Peter Thomas, Deandrea Giorgio e Freccieri Laura, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, p.zza Dante 9/14;

contro

- Comune di Pontinvrea, non costituito in giudizio;
- Regione Liguria, non costituita in giudizio;
- A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure, non costituita in giudizio;

nei confronti di

El Chico Tres di Cecchin S. & C. s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Dante 2/52-53;

per l'annullamento

del titolo edilizio in sanatoria ex art. 32 D.L. n. 269/2003 (condono) rilasciato dal comune di Pontinvrea "per l'esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, recinzioni, opere di sistemazione esterna in via Pian degli Agguati al C.E.U. foglio n. 7 m. 575, opere non valutabili in termini di superficie o di volume ad uso ricreativo"; dell'autorizzazione n. 26/04 per l'esercizio dell'impianto pista Kart "Vittoria" costituito dalle opere oggetto del condono edilizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società El Chico Tres di Cecchin S. & C. s.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 l'avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Con ricorso notificato in data 11.6.2004 un gruppo di proprietari di villette ubicate nel comune di Pontinvrea ha impugnato il titolo edilizio in sanatoria rilasciato ex art. 32 D.L. n. 269/2003 (condono) alla società controinteressata El Chico Tres di Cecchin S. & C. s.n.c. dal comune di Pontinvrea, "per l'esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, recinzioni, opere di sistemazione esterna in via Pian degli Agguati al C.E.U. foglio n. 7 m. 575, opere non valutabili in termini di superficie o di volume ad uso ricreativo", nonché l'autorizzazione n. 26/04 per l'esercizio dell'impianto pista Kart "Vittoria", costituito dalle opere oggetto del condono edilizio.

Essi lamentano che la costruzione e l'esercizio di una pista per go-kart a motore, oggetto dei provvedimenti impugnati, siano fonte di gravissimo inquinamento acustico ed atmosferico, ed abbiano definitivamente compromesso la quiete e la tranquillità della zona nella quale si trovano i loro immobili.

Giova rammentare che, con sentenza 28.1.2004, n. 105, questa Sezione aveva accolto un precedente ricorso (R.G. 1816/2000) proposto dagli odierni ricorrenti avverso la concessione edilizia 31.1.2000, n. 14, rilasciata dal comune per la realizzazione dell'impianto.

In quell'occasione, il Tribunale aveva rilevato molteplici vizi della concessione edilizia e, segnatamente: la violazione della normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale; il contrasto con la strumentazione urbanistica che imponeva la redazione di uno strumento urbanistico attuativo e della perizia geologica; l'assenza dell'autorizzazione in deroga dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico, stante la distanza dell'impianto da un torrente, inferiore a m. 40 in alcuni tratti del tracciato della pista.

A sostegno dell'odierno gravame i ricorrenti hanno dedotto una articolata serie di censure, sollevando - in via preliminare - eccezione di legittimità costituzionale della legge regionale Liguria 29.3.2004, n. 5, recante le disposizioni di attuazione del condono edilizio di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, per violazione - tra l'altro - dell'art. 117 comma 3 della Costituzione.

A detta dei ricorrenti la legislazione regionale ligure sul condono, nel definire i limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive, avrebbe ampliato le ipotesi di sanabilità oltre i limiti posti dalla norma nazionale di principio (art. 32 comma 27 lett. d del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326), rendendo condonabili interventi quali quello di che trattasi, realizzato in un'area soggetta ad un preesistente vincolo idrogeologico di carattere meramente relativo (id est, non comportante inedificabilità assoluta).

Si è costituita in giudizio la società controinteressata El Chico Tres, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Quanto alla sollevata eccezione di legittimità costituzionale, la società controinteressata ha rilevato che le opere sanate con il gravato titolo edilizio in sanatoria, in quanto "non qualificabili in termini di superficie e volumetria", appartengono alla tipologia n. 6 dell'allegato n. 1 al D.L. n. 269/2003 (rientrante nei così detti "abusi minori"), per la quale le condizioni di sanabilità sono indicate dall'art. 32 comma 26 lett. a) del D.L. n. 269/2003: poiché dunque non verrebbe in rilievo la disposizione di principio di cui al successivo comma 27 lett. d) del D.L. n. 269/2003, ne conseguirebbe l'irrilevanza della questione.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Occorre premettere che, secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, Cons. di St., V, 18.8.2010, n. 5819), i ricorrenti possono vantare legittimazione ed interesse al ricorso, in quanto proprietari di beni ubicati in prossimità dell'impianto oggetto della assentita concessione, come del resto già riconosciuto dalla sentenza T.A.R. Liguria, I, 28.1.2004, n. 105.

Ciò posto, la Sezione ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 comma 3 e 4 comma 1 (quest'ultimo, limitatamente alle parole "ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo") della legge regionale Liguria 29.3.2004, n. 5 (recante le disposizioni regionali in attuazione del condono edilizio di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269), per contrasto con l'art. 117 comma 3 Cost., secondo il quale nelle materie di legislazione concorrente - qual è quella del governo del territorio - spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Nel caso di specie, il principio fondamentale dettato dalla legislazione statale in tema di opere non suscettibili di sanatoria è chiaramente rinvenibile nell'art. 32 comma 27 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, a mente del quale "fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

A fronte di una normativa statale di principio di questo tenore, la L.R. Liguria 29.3.2004, n. 5 avrebbe invece ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite "in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo" (così l'art. 4 comma 1, ultimo perio-

do), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3 comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

La questione è innanzitutto rilevante.

Non è contestato – ed è dunque pacifico in causa – che le opere oggetto di sanatoria ricadano in un'area soggetta a vincolo idrogeologico di carattere relativo, e che tale vincolo preesistesse alla realizzazione delle relative opere: tant'è che la concessione edilizia 31.1.2000 n. 14, sulla base della quale sono state eseguite le opere, è stata annullata dalla sentenza T.A.R. Liguria n. 105/2004 anche per l'assenza del nulla osta idrogeologico, e che lo stesso provvedimento di condono impugnato in questa sede è stato fatto precedere dal nulla osta idrogeologico della comunità montana (doc. 14 delle produzioni 7.7.2004 di parte controinteressata).

Orbene, poiché nel caso di specie il vincolo idrogeologico è di carattere relativo e preesisteva alla esecuzione delle opere abusive, ne discende che le stesse, certamente non sanabili in base alla normativa statale (art. 32 comma 27 lett. d del D.L. n. 269/2003), lo divengono invece sulla base di quella regionale, in virtù del fatto che essa ammette il condono sia per il caso di vincolo relativo che non comporti inedificabilità assoluta (art. 3 comma 3 L.R. n. 5/2004), sia per il caso che le opere abusive siano state eseguite nelle aree vincolate "in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo" (art. 4 comma 1 ultimo periodo L.R. n. 5/2004).

Le due disposizioni regionali sospettate di illegittimità si pongono dunque come parametro di legittimità dei provvedimenti impugnati, sicché il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, non essendo prospettabile, neppure in via interpretativa - stante il chiaro ed inequivoco tenore delle due disposizioni regionali - una lettura che le renda conformi alla norma di principio di fonte statale.

In particolare, non ha fondamento l'eccezione sollevata dalla difesa della società controinteressata, secondo la quale le condizioni di sanabilità delle opere in questione, rientranti nella tipologia n. 6 dell'allegato n. 1 (così detti "abusi minori") sarebbero indicate non già dal comma 27 lettera d) del D.L. n. 269/2003, bensì dal precedente comma 26 lett. a).

Diversa è infatti – con ogni evidenza - la funzione delle due norme: la prima (comma 26 lett. a) delimita le tipologie di abuso astrattamente sanabili in relazione al carattere vincolato o meno del territorio su cui insistono; la seconda (comma 27 lettera d) definisce "in concreto" la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione delle opere abusive "comunque" non suscettibili di sanatoria, in aggiunta alle preclusioni già derivanti dalla disciplina di cui agli artt. 32 e 33 della legge 28.2.1985, n. 47.

Sicché, se è vero che in astratto gli abusi minori (tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al D.L. n. 269/2003) sono condonabili anche nelle aree vincolate (comma 26 lett. a), nondimeno non lo sono - in concreto - qualora le opere abusive siano state realizzate dopo la istituzione del vincolo, a prescindere dal suo carattere assoluto o relativo, e non siano conformi alla normativa urbanistica (comma 27 lett. d).

Ma la questione pare al collegio anche non manifestamente infondata.

Quanto all'art. 3 comma 3 L.R. n. 5/2004, esso dispone che "per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi dell' articolo 32, comma 27, lettera d) del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, si intendono le previsioni di inedificabilità assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989 n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993 n. 9 e 21 giugno 1999 n. 18), nonché dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia)".

La disposizione regionale di dettaglio, in difformità dalla norma statale di principio di cui all'articolo 32, comma 27, lettera d) del D.L. 269/2003, ha inteso rendere condonabili gli interventi in area vincolata quando il vincolo abbia carattere meramente relativo, cioè non comporti una previsione di inedificabilità assoluta.

Orbene, la giurisprudenza della Corte costituzionale sul condono edilizio straordinario del 2003 è costante nell'affermare che spetta al legislatore statale determinare non solo tutto ciò che attiene alla dimensione penalistica del condono, ma anche la potestà di individuare, in sede di definizione dei principi fondamentali nell'ambito della materia legislativa del governo del territorio, la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie

massime sanabili (C. cost., 28.6.2004, n. 196; id., 11.2.2005, n. 70; id., 10.2.2006, n. 49).

Con specifico riferimento alla normativa statale di cui all'art. 32 comma 27 D.L. n. 269/2003, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione – ivi contenuta - delle tipologie di opere comunque insuscettibili di sanatoria attiene ai limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale (C. cost., n. 70/2005 cit.), sicché la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della regione in tema di governo del territorio.

In particolare, la Corte costituzionale ha già dichiarato la illegittimità costituzionale di una legge regionale (segnatamente, dell'articolo unico della L.R. delle Marche 27.5.2008, n. 11) che recava una disposizione in tutto analoga a quella della regione Liguria, affermando che “è pacifico che la normativa statale più volte richiamata [l'art. 32, comma 27 lettera d) del decreto-legge n. 269 del 2003, n.d.r.] imponga l'osservanza di vincoli di carattere relativo, cui il legislatore regionale non può apportare alcuna deroga (ordinanza n. 150 del 2009): al contrario, la disposizione censurata ha l'effetto inequivocabile di vanificare siffatti limiti ed incorre per tale ragione nel denunciato vizio di legittimità costituzionale”.

Considerazioni in tutto analoghe debbono valere anche rispetto alla disposizione di cui all'art. 4 comma 1 L.R. n. 5/2004.

Esso dispone che una serie di interventi, tra i quali (lett. b) le opere o le modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume di cui alla tipologia n. 6 dell'allegato n. 1 al D.L. n. 269/2003, “ai sensi dell'articolo 32, comma 26, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, e ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria, ancorché eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo”.

Anche la disposizione in questione, con le parole “ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo”, ha l'effetto di ammettere a sanatoria opere abusive che, in quanto realizzate su aree vincolate in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo, non sono sanabili sulla base della disposizione statale di principio (art. 32 comma 27 lett. d D.L. n. 269/2003), con l'effetto di esorbitare dai limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale con carattere di inderogabilità.

Debbono pertanto sollevarsi le relative questioni di legittimità costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9.2.1948, n. 1 e 23 della legge 11.3.1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 comma 3 e 4 comma 1 (limitatamente alle parole “ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo”) della L.R. Liguria 29.3.2004, n. 5, per contrasto con l'art. 117 comma 3 Cost., secondo quanto precisato in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17.02.2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)